



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I - GENERALE

SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI
TRA I DIPARTIMENTI E LE SEDI DEI LABORATORI DELL'ARPAS
DURATA BIENNALE

CIG 9389190CB0

CPV:

- **CPV:60161000-4 Servizi di trasporto colli**
- **CPV:64121200-2 Servizi di consegna colli**

Sommario

1.	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2.	PRESCRIZIONI GENERALI	4
3.	IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO	4
4.	VALIDITÀ DEI PREZZI	5
5.	GARANZIA DEFINITIVA	5
6.	SUBAPPALTO	6
7.	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	7
8.	STIPULA DEL CONTRATTO	8
9.	DURATA DEL CONTRATTO	8
10.	VARIAZIONI CONTRATTUALI	8
11.	RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE	9
12.	CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
13.	PENALI E CLAUSOLE SANZIONATORIE	10
14.	PAGAMENTI	10
15.	SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	10
16.	RITARDO NEI PAGAMENTI	11
17.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	11
18.	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
19.	PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	12
20.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE	13
21.	CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO	13
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
23.	DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	14
24.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	14
25.	CLAUSOLA FINALE	14

PREMESSA

Il presente capitolato e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla stazione appaltante nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Oggetto dell'appalto è il Servizio biennale di trasporto a mezzo vettore dei campioni analitici in matrice solida, liquida o aeriforme e reagenti, contenuti all'interno di contenitori/bottiglie sigillate di vetro o plastica, nonché il trasporto – saltuario - di reagenti chimici contenuti nelle apposite confezioni, da eseguire con mezzi e attrezzature proprie della Ditta, da e verso le seguenti sedi dell'ARPAS:

- I. Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, Dipartimento Geologico e Laboratorio Cagliari con sede in Cagliari
- II. Dipartimento Sulcis e Laboratorio Portoscuso con sede in Portoscuso
- III. Dipartimento Sassari e Gallura e Laboratorio Sassari con sede in Sassari
- IV. Dipartimento Nuoro e Ogliastra con sede in Nuoro
- V. Dipartimento Oristano con sede in Oristano.

2. L'affidamento prevede un servizio di:

- A. TIPO A "SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI PROGRAMMATO" su tratte definite, che costituisce oggetto prevalente dell'affidamento e riguarda il trasporto ordinario di campioni e reagenti tra le sedi ARPAS, giornaliero e/o mensile/bimestrale a seconda delle tratte, come meglio dettagliato nel paragrafo successivo. L'intervento si rende necessario per garantire un collegamento coordinato e continuativo tra i diversi sportelli dipartimentali di accettazione campioni e le sedi dei laboratori, con frequenza giornaliera (dal lunedì al giovedì) e mensile/bimestrale/trimestrale variabile a seconda della tratta specifica, come meglio dettagliato successivamente.
- B. TIPO B "SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI OPZIONALE ACCESSORIO A CHIAMATA", con preavviso di almeno 36 ore dal ritiro dei campioni, che l'ARPAS si riserva di attivare in caso di necessità ed esigenze di tipo straordinario e non prevedibile. I suddetti trasporti saranno affidati di volta in volta a seguito di espressa "richiesta scritta" di questa Stazione Appaltante, alle condizioni economiche indicate nel listino prezzi indicato dal fornitore al momento della presentazione dell'offerta.
- C. TIPO C "SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI URGENTE OPZIONALE ACCESSORIO A CHIAMATA", con preavviso di almeno 12 ore dal ritiro dei campioni, che l'ARPAS si riserva di attivare in caso di necessità ed esigenze di tipo urgente. I suddetti trasporti saranno affidati di volta in volta a seguito di espressa "richiesta scritta" di questa Stazione Appaltante, alle condizioni economiche indicate nel listino prezzi indicato dal fornitore al momento della presentazione dell'offerta. In caso di estrema urgenza, le richieste potranno essere inoltrate telefonicamente alla ditta, ma dovranno essere formalizzate per iscritto entro le successive 12 ore dalla intervenuta richiesta per le vie brevi.

3. Su richiesta e previa acquisizione di un preventivo, l'ARPAS potrà avvalersi di ulteriori prestazioni in ambito regionale, o, laddove la Ditta affidataria effettui un servizio di trasporto da e verso altre destinazioni in ambito territoriale extra-regionale. Tali servizi potranno costituire oggetto di specifico affidamento, ricorrendone i presupposti di legge.

4. L'operatore economico deve mettere a disposizione risorse umane, strumentali e tecnologiche a garanzia della tracciabilità dei processi e della corretta esecuzione del servizio.

5. Le procedure adottate dall'esecutore del servizio e le relative documentazioni dovranno rispondere ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 10012:2004, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. **Le specifiche tecniche inerenti l'esecuzione del servizio sono riportate nel Capitolato Speciale d'appalto – PARTE II cui si rimanda espressamente.**

2. Il trasporto dei campioni e dei reagenti dovrà avvenire in modo adeguato a:

- mantenere la temperatura prevista al fine di non alterare le caratteristiche qualitative e le proprietà originarie di quanto trasportato;
- garantire condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti;
- assicurare la salvaguardia dell'ambiente (condizioni di trasporto tali da evitare la dispersione nell'ambienti di agenti potenzialmente infettanti).

3. Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi del servizio, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni rispetto al progetto approvato anche in funzione del fatto che il servizio potrebbe essere modulato in rapporto alle indicazioni delle strutture coinvolte e dei Programmi di campionamento annuali concordati. Potrebbe infatti essere prevista, in funzione delle esigenze, una diversa ripartizione o compensazione tra i punti di ritiro/consegna destinatari del servizio, preventivamente pianificata e senza una significativa modifica delle tratte chilometriche.

3. IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

1. **L'importo posto a base di gara riferito al servizio di Tipo A è pari a complessivi € 155.000,00 al netto dell'IVA.**

2. Per quanto attiene alle tipologie di servizio opzionale di tipo B e C, è posto a base di gara l'importo massimo stimato per l'attivazione delle chiamate opzionali per la durata dell'appalto, così quantificato:

- **€ 5.100,00 al netto dell'IVA relativamente al trasporto di tipo B, inclusivo di n. 102 chiamate totali con "diritto fisso di chiamata" stimato in € 50 a chiamata (il ribasso offerto in sede di gara determinerà pertanto una proporzionale diminuzione del costo quale "diritto fisso di chiamata", fermo restando il numero di chiamate prefissato)**
- **€ 4.900,00 al netto dell'IVA relativamente al trasporto di tipo C, inclusivo di n. 70 chiamate totali con "diritto fisso di chiamata" stimato in € 70 a chiamata (il ribasso offerto in sede di gara determinerà pertanto una proporzionale diminuzione del costo quale "diritto fisso di chiamata", fermo restando il numero di chiamate prefissato)**

Il prezzo di aggiudicazione è quello risultante dalla somma dei prezzi offerti per le tipologie di servizio indicate, conseguentemente all'applicazione del metodo di calcolo conformemente alla documentazione progettuale e al Disciplinare di gara, tenuto conto del peso attribuito alle voci indicate.

3. Il corrispettivo dovuto (comprensivo di tutte le spese e di tutti gli eventuali oneri accessori connessi all'esecuzione del servizio quali carburante, assicurazioni, etc.) è quello di aggiudicazione dell'appalto, determinato da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario e quindi contrattualmente pattuito. Nessun compenso ulteriore è dovuto né può essere richiesto e/o preteso per forniture, servizi e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla completa esecuzione e corretta realizzazione del servizio.

4. il Valore stimato dell'appalto, ossia il "valore soglia" inteso quale importo calcolato ai sensi dell'articolo 35 del Codice, utilizzato per individuare la procedura da seguire nell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi:

il Valore stimato dell'appalto, ossia il "valore soglia" inteso quale importo calcolato utilizzato per individuare la procedura da seguire nell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi è pari ad € 211.500,00. calcolato con il metodo di cui al comma 4 dell'art. 35 del Codice, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e incluse opzioni.

5. Ai fini del calcolo di detto valore, l'importo stimato dall'Agenzia per l'attivazione dei trasporti di tipo B e C, opzionali e a chiamata, è pari a complessivi € 10.000,00.

6. Vista la natura delle prestazioni, nell'ambito dell'appalto in oggetto non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

7. I costi preventivati con riferimento alle tipologie di trasporto devono considerarsi plafond massimi che la Stazione Appaltante ha facoltà di utilizzare in tutto o in parte senza vincolo alcuno in funzione delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

8. Qualora il plafond dovesse trovare esaurimento prima della scadenza naturale del contratto, l'ARPAS attiverà una nuova procedura di gara.

9. Qualora alla scadenza naturale del contratto risultasse ancora capiente, è facoltà di questa Agenzia estendere la durata contrattuale fino ad esaurimento.

10. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

11. Il prezzo unitario pattuito, per le tipologie di trasporto indicate, è riferito al costo per tratta. Il suddetto è onnicomprensivo e indipendente dal numero di colli trasportati (si prevede, presuntivamente, un invio di non più di n° tre colli per viaggio con peso massimo per collo di circa 30 Kg).

12. Si evidenzia che laddove si preveda la consegna di campioni e reagenti presso due o più sedi operative presenti nello stesso luogo di destinazione, ai fini del pagamento non verranno conteggiate due tratte distinte ma una unica tratta maggiorata nella percentuale del 10% per ogni sede di consegna ulteriore alla prima.

4. VALIDITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e l'aggiudicatario non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

2. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e comunque in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

5. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24/02/1998, n. 58, a scelta dell'offerente e con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
- il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione è determinato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

6. Si rinvia alla Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale predisposta dalla Regione Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del Territorio ai sensi della L.R. n. 5/2016 del 11.04.2016, D.G.R. 38/11 del 30.09.2014, D.G.R. 11/18 del 11.03.2020 reperibile nel sito internet della Regione Sardegna <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=415618&v=2&c=110&t=1> contenente l'elenco dei soggetti esclusi dalla possibilità di rilasciare ulteriori garanzie a favore dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e società partecipate per la durata di 10 anni dal verificarsi di una delle circostanze elencate nell'art.16 della LR n.5/2016.

6. SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è autorizzato da ARPAS, ricorrendone i presupposti, se previsto dall'operatore economico in sede di offerta.

2. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice, tra cui, per le loro specificità:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto).

3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

4. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi citati, la stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

5. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

6. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

7. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- le norme del codice civile.

2. Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato divenuta efficace l'aggiudicazione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

2. Qualora il fornitore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia".

2. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

3. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto (allegato materialmente al documento contrattuale), in ogni sua parte;

- l'offerta economica dell'appaltatore (allegata materialmente al documento contrattuale);

- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

- altri eventuali allegati contrattuali.

4. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

5. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

9. DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata dell'appalto è di 2 anni (ventiquattro mesi), escluse le opzioni, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, a decorrere presumibilmente dal secondo bimestre del 2023.

2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga dell'opzione di proroga, ne darà comunicazione via PEC o altro mezzo all'operatore economico entro la scadenza del contratto.

3. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.

4. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in combinato con le disposizioni di cui al D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

10. VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse, se richieste dalla stazione appaltante, nelle ipotesi e nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 106 del Codice, fermo restando che le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto stesso.

2. Sono previste inoltre le seguenti opzioni:

a. Modifiche contrattuali non sostanziali fino al 5% a valere sull'importo contrattuale, IVA esclusa

b. Eventuale proroga tecnica ex art. 106 co. 11 per massimo 6 mesi e comunque nei limiti dell'importo massimo disponibile sino al raggiungimento del valore stimato per l'appalto.

3. Le specifiche organizzative riportate nel presente capitolato sono riferite a modelli attualmente definiti; potrebbero attuarsi, durante il corso della fornitura del servizio, processi di riorganizzazione delle strutture laboratoristiche e dipartimentali interessate, con possibilità di accentramenti e conseguenti ridimensionamenti delle relative competenze e/o variazioni sulla destinazione logistica dei sistemi in questione che potrebbero incidere sui modelli suddetti. Di queste eventualità, si darà congruo preavviso all'appaltatore ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

11. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2. La Ditta aggiudicataria deve provvedere all'esecuzione del servizio con personale idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto, garantendo la disciplina ed il buon ordine nel luogo di esecuzione del contratto.

3. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.lgs. 50/16) ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

4. Costituisce obbligo della Ditta adottare nell'esecuzione del servizio le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore.

5. Al personale impiegato nel servizio oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.lgs. 50/16).

6. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

7. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

12. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di esaminare l'andamento del Servizio reso in relazione ai tempi previsti e di eseguire controlli e verifiche al fine di accertare che le prestazioni oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche e contrattuali definite.

2. La Ditta individua un referente operativo all'interno della propria organizzazione, quale unico centro di riferimento per l'ARPAS, in ordine a richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Il nominativo di tale figura responsabile per l'esecuzione del contratto (Responsabile della commessa per conto dell'Appaltatore), la qualifica e il recapito, sono indicati per iscritto all'ARPAS contestualmente all'avvio dell'appalto.

3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione committente.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati della Ditta e del direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

13. PENALI E CLAUSOLE SANZIONATORIE

1. Le penali pecuniarie per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Le penali sono determinate su insindacabile valutazione del RUP in relazione agli inadempimenti o non puntuali adempimenti riscontrati anche dal DEC durante l'esecuzione del servizio e in base all'entità delle conseguenze legate al ritardo, nella misura quantificata dettagliatamente, in ordine alle singole fattispecie, nella Parte II del Capitolato speciale d'appalto, cui si rimanda espressamente.

3. La gravità dell'inadempimento è commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

4. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto e/o di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

14. PAGAMENTI

1. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

2. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

3. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

5. La fattura emessa deve essere intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari ed alla Direzione Tecnico Scientifica – Servizio Rete Laboratori e misure in campo in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 e riportare obbligatoriamente i seguenti elementi: il numero di CIG; la causale; la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la consegna; la tipologia e la quantità dei prodotti forniti; il Codice Univoco Ufficio di riferimento che verrà indicato nel Contratto; il riferimento ai relativi documenti di trasporto.

6. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno di norma effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità. Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

7. In attuazione dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

15. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.lgs. 50/16).

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 co. 6 D.lgs. 50/16

4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

16. RITARDO NEI PAGAMENTI

1. I termini di pagamento sono sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Agenzia.

2. Gli interessi non sono dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

6. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

7. L'Agenzia verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

8. L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

9. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione

appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

18. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Il contratto, inoltre, si intende risolto di diritto:

- a. quando il soggetto aggiudicatario venga a trovarsi in una delle condizioni ostative previste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- b. in caso di accertamenti positivi in materia di antimafia;
- c. in caso di subappalto non autorizzato o comunque di violazione delle disposizioni vigenti in materia di subappalto;
- d. per inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
- e. qualora l'esecutore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal patto di integrità e codice di comportamento
- f. in tutti i casi previsti dalla legge.

3. L'ARPAS ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

4. Alla decadenza contrattuale consegue, quale clausola penale, l'addebito del maggior onere derivante all'Agenzia a causa della predetta decadenza.

5. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.lgs. 50/16).

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite.

19. PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

1. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, ai sensi dell'art 48 commi 17 e 18 del Codice, valide anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e):

- in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti

dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto;

- in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

3. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4. Le previsioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. Il fornitore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all' art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare fornitura.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla fornitura il direttore dell'esecuzione o il fornitore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte. Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.

3. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento al fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.

4. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

5. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

21. CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO

1. In caso di controversie persistenti tra l'Operatore economico Aggiudicatario e l'ARPAS, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016, per quanto compatibili con la tipologia di appalto.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti.

23. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato sono rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dall'ARPAS ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver ricevuto dall'Agenzia copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento in vigore presso l'ARPAS ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a far osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna al fornitore un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni, disponendo, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

5. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di ARPAS che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

6. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

24. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e regionali in materia.

2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono inclusi negli oneri aziendali per la sicurezza.

3. Non sono riconosciuti all'operatore economico ulteriori indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

25. CLAUSOLA FINALE

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 7/03/2005 n° 82, da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n°131. Le spese correlate sono a carico dell'aggiudicatario.